

N. 1796

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1996

Disposizioni per l'uso della bandiera della Repubblica

ONOREVOLI SENATORI. - Il 7 gennaio 1797 il Congresso Cispadano adottò il tricolore bianco, rosso e verde, come bandiera del nuovo Stato e quale segno della «italianità» e della «sovranità».

Nel 1848 lo Stato di Sardegna riconobbe il tricolore come propria bandiera per sottolineare «il sentimento della unione italiana».

Italianità, sovranità e sentimento dell'unione italiana sono così strettamente e indissolubilmente legati alla bandiera tricolore.

Queste finalità, in particolare negli anni più recenti, non sono state adeguatamente valorizzate e sono addirittura sconosciute a tanti cittadini.

Più recentemente è diventata sempre più pressante la richiesta di riforme costituzionali ed istituzionali anche attraverso forme

federative o comunque di maggiore esaltazione del ruolo delle autonomie locali.

Una maggiore autonomia delle istituzioni regionali e locali non può però prescindere dalla esigenza di salvaguardare e rafforzare l'unità e la solidarietà nazionale. La bandiera tricolore deve pertanto continuare a rappresentare uno strumento essenziale per esaltare i valori dell'identità nazionale, della unità e della solidarietà tra tutti gli italiani.

La legislazione attualmente in vigore - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1983 - limita la esposizione della bandiera a sporadici eventi e a luoghi particolari.

Il presente disegno di legge ha come finalità l'esposizione della bandiera italiana ininterrottamente in tutti i luoghi in cui sia rappresentata la presenza dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge disciplina le modalità d'uso e di esposizione della bandiera della Repubblica e riconosce il 7 gennaio come giornata nazionale della bandiera.

2. Nelle disposizioni che seguono, con il termine «bandiera» si intende il tricolore italiano, verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni.

3. Sono fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari, della marina mercantile e di altri Corpi od organismi dello Stato.

Art. 2.

1. La bandiera viene esposta permanentemente, senza limitazioni di orario, all'esterno degli edifici:

a) degli organi centrali e periferici dello Stato;

b) delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e degli Istituti di cultura italiani all'estero;

c) degli enti locali e degli altri enti pubblici riconosciuti o sottoposti alla vigilanza dello Stato;

d) dei Corpi militari e civili dello Stato;

e) dei musei e delle biblioteche appartenenti allo Stato, agli enti locali, agli enti pubblici riconosciuti o sottoposti alla vigilanza dello Stato;

f) del Consiglio superiore della magistratura e degli uffici giudiziari;

g) delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, dei porti anche non di frontiera;

h) degli edifici delle scuole pubbliche e private.

2. La bandiera viene, altresì, esposta all'esterno dei seggi elettorali, durante le consultazioni.

Art. 3.

1. Dopo il tramonto la bandiera deve essere adeguatamente illuminata.

Art. 4.

1. Quando la bandiera è esposta su di un'asta, in una pubblica sala, essa deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo della Presidenza.

2. La bandiera non può essere usata per alcun tipo di drappo o festone. Per drappeggiare palchi, o comunque per decorare, possono essere utilizzati nastri verdi, bianchi e rossi, i quali dovranno essere collocati l'uno a fianco dell'altro a partire dal verde.

Art. 5.

1. Qualora la bandiera venga esposta assieme ad altre, ad essa spetta il posto d'onore, a destra o, qualora le bandiere siano più di una, al centro.

2. La bandiera, qualora le altre siano issate su pennoni vicini, deve essere issata per prima e ammainata per ultima.

3. Nessuna bandiera, vessillo, gonfalone o gagliardetto può comunque essere posto al di sopra della bandiera italiana.

4. Qualora vengano esposte le bandiere di due o più Stati, esse vanno poste su pennoni distinti e di uguale altezza. Le bandiere devono avere la stessa dimensione e devono essere issate allo stesso livello. La successione delle bandiere viene stabilita secondo quanto previsto dalle normative proprie dei singoli organismi internazionali e, in mancanza di queste, per ordine alfabetico secondo la prima lettera del nome dello Stato in lingua italiana.

Art. 6.

1. Le bandiere esposte in segno di lutto devono essere tenute a mezz'asta. Possono adattarsi, all'estremità superiore dell'inferi-

tura, due strisce di velo nero. Dette strisce sono obbligatorie per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 7.

1. La bandiera non deve essere esposta in cattivo stato d'uso; nè su di essa, nè sul pennone che la reca, possono applicarsi figure, scritte o lettere di alcun tipo.

Art. 8.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 1986.

